




*Prefettura di Bologna*



Azienda USL di Bologna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
IRCCS-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Azienda USL di Imola

**Bologna, 19 giugno 2018**

**INTESA**

**PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI  
INFILTRAZIONE CRIMINALE**

**TRA**

**LA PREFETTURA DI BOLOGNA**

**E**

**L'AZIENDA USL DI BOLOGNA**


**L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA  
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI**

**L'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA**

**L'AZIENDA USL DI IMOLA**



*Prefettura di Bologna*



Azienda USL di Bologna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
IRCCS-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Azienda USL di Imola

La Prefettura di Bologna, nella persona del Viceprefetto Vicario i.s.v. Adriana Cogode,  
la Azienda USL di Bologna, nella persona del Direttore Generale Chiara Gibertoni,  
la Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, nella persona del Direttore Generale Antonella Messori,  
l' IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, nella persona del Direttore Sanitario Luca Bianciardi con delega del Direttore Generale,  
e la Azienda USL di Imola, nella persona del Direttore Generale Andrea Rossi,  
di seguito denominate per brevità "Aziende USL della Provincia di Bologna"

### PREMESSO


**che** la crescente tendenza delle organizzazioni criminali mafiose ad affermare la propria presenza nel territorio dell'Emilia Romagna, comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;

**che** è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

**che** è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti ed ad altri settori collaterali;

**che** con direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernente "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;

**che** nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a



*Prefettura di Bologna*

Azienda USL di Bologna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
IRCCS-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Azienda USL di Imola

contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

**che** già in data 30 novembre 2010, è stato sottoscritto tra il Presidente della Regione Emilia Romagna ed i prefetti delle province della stessa Regione il “protocollo di legalità finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l’estensione delle cautele antimafia nella forma più rigorosa delle informazioni del prefetto, all’intera filiera degli esecutori e fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia;

**che** in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell’Interno e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

**che**, in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull’opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura e le Aziende USL della Provincia di Bologna promuovendo azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell’economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, dell’urbanistica e dell’edilizia, anche privata;

**che** la Regione Emilia Romagna ha approvato la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 recante “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”;


**che** già in relazione alla precedente previsione normativa regionale (L.R. 26 novembre 2010, n. 11) era stato siglato in data 5 marzo 2012 il protocollo d’intesa tra la Regione Emilia Romagna e le nove Prefetture del territorio emiliano-romagnolo;

**che** è stato riscontrato come spesso nel settore degli appalti pubblici, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti “sottosoglia”, si possano annidare tentativi di infiltrazione malavitosa, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;

**che**, per gli appalti di lavori pubblici di interesse delle Aziende USL della Provincia di Bologna, il ruolo di stazione appaltante è esercitato dai Dipartimenti /Servizi Tecnici delle rispettive Aziende (USL di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna, USL di Imola) ognuno per la parte di propria competenza, mentre, per quanto riguarda i beni e servizi il ruolo di stazione appaltante è esercitato, per tutte le quattro Aziende citate, dal Servizio Acquisti Metropolitan presso la Azienda USL di Bologna: conseguentemente, la presente Intesa costituisce per tali Settori, così come per le altre eventuali società “in house” delle Aziende USL della



*Prefettura di Bologna*



Azienda USL di Bologna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
IRCCS-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Azienda USL di Imola

Provincia di Bologna, atto di indirizzo vincolante al quale le stesse dovranno attenersi nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

### RITENUTO

**che**, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra le Aziende USL della Provincia di Bologna e la Prefettura di Bologna della presente **“Intesa per la legalità”** finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l’estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle “informazioni” del Prefetto - all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011 e sue modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente *“Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento”*.

### TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO:

#### Art. 1

#### (Finalità)

Le parti convengono di procedere alla sottoscrizione della presente Intesa per la legalità che, attraverso l’estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, si pone l’obiettivo di:

- incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalti e di concessioni relativamente a lavori, servizi e forniture;
- vigilare sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, nell’ambito dei lavori pubblici;


#### Art. 2

#### (Ambito soggettivo di applicazione)

Gli impegni assunti dalle Aziende USL della Provincia di Bologna con il presente atto si intendono riferiti alle Aziende stesse ed alle eventuali società “in house” attraverso le quali le Aziende esercitano le proprie funzioni ed attività, che sono pertanto tenute al puntuale rispetto della presente Intesa. Le Aziende USL della Provincia di Bologna si impegnano altresì a promuovere l’attuazione dei principi della presente Intesa in tutti gli organismi da esse partecipati.



*Prefettura di Bologna*



Azienda USL di Bologna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
IRCCS-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Azienda USL di Imola

### Art. 3

#### (Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti)


Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, e tenuto conto delle modifiche legislative introdotte in materia di documentazione antimafia con L. 11 agosto 2014, n. 114 e D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, la Prefettura e le Aziende USL della Provincia di Bologna si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

- a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 ( per i quali il DPCM 24 novembre 2016, prevede che la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nella "white list"), le Aziende USL della Provincia di Bologna si impegnano ad inserire nei bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte contraenti di comprovare l'iscrizione o la relativa richiesta nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta iscrizione o relativa istanza nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera;
- b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente, le Aziende USL della Provincia di Bologna – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente – si impegnano a richiedere l'informazione antimafia ex artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.):
  - b1) per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro;
  - b2) per i contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a 50.000,00 euro;
  - b3) per i subappalti e subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 euro.

### Art. 4

#### (Informative antimafia)

Esperate le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, le Aziende USL della Provincia di Bologna comunicheranno tempestivamente alla Prefettura, tramite B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).



*Prefettura di Bologna*

Azienda USL di Bologna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
IRCCS-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Azienda USL di Imola

Per i termini di rilascio delle informazioni si richiama l'art. 92 del D.L.159/2011.

Qualora la Prefettura accerti la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e conseguentemente adotti un provvedimento interdittivo antimafia, le Aziende USL della Provincia di Bologna non procederanno alla stipula del contratto di appalto, ovvero annulleranno l'aggiudicazione o negheranno l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero - se già rilasciata - intimeranno all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art.67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decreto.

### Art. 5

#### (Clausole)

In aderenza a quanto previsto dalle linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, le Aziende USL della Provincia di Bologna si impegnano a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:


a) Clausola nr. 1: *“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.”;*

b) Clausola nr. 2: *“la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.*

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte delle Aziende USL della Provincia di Bologna della volontà di queste ultime di avvalersi, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed



*Prefettura di Bologna*



Azienda USL di Bologna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
IRCCS-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Azienda USL di Imola

impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui alla presente Intesa nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato dovrà essere previsto:

- a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Inoltre nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione sarà prevista la seguente ulteriore clausola:

- clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

#### **Art. 6**

#### **(Monitoraggio)**

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Le Aziende USL della Provincia di Bologna manterranno una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e delle imprese sub-appaltatrici per lavori, forniture o servizi di importo superiore a 50.000,00 euro, con l'indicazione dei dati identificativi delle ditte e la trasmetterà periodicamente (ogni 6 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.



*Prefettura di Bologna*



Azienda USL di Bologna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
IRCCS-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Azienda USL di Imola

Oltre le informazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui alla presente Intesa attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 21.03.2017, concernente *“Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento”*.

#### **Art. 7**

##### **(Verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)**

Le Aziende USL della Provincia di Bologna verificheranno il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

In caso di inadempienza le Aziende USL della Provincia di Bologna si impegnano ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti dalle norme vigenti in materia, oltre che le azioni previste dall’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante *“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”*, in virtù del quale *“i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili ed amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a provarli”*.

#### **Art. 8**

##### **(Sicurezza sul lavoro)**


Le Aziende USL della Provincia di Bologna si impegnano affinché l’affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell’ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificheranno (pur nel pieno rispetto dell’obbligo di non ingerenza) che l’impresa appaltatrice e l’eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 della L. 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l’obbligo, all’osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni le Aziende USL della Provincia di Bologna risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.





*Prefettura di Bologna*



Azienda USL di Bologna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
IRCCS-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Azienda USL di Imola

**Art. 9**

**(Flussi finanziari)**

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, le Aziende USL della Provincia di Bologna sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari". Esse, pertanto, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art. 3 della legge citata. Le Aziende USL della Provincia di Bologna provvederanno, altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontratti di analoga clausola.

In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o subcontratto.

Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previe intese con le imprese aggiudicatrici.

**Art. 10**

**(Efficacia giuridica dell'Intesa per la Legalità)**

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate della presente Intesa le Aziende USL della Provincia di Bologna ne cureranno l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori, di forniture e servizi.


In particolare le Aziende USL della Provincia di Bologna riporteranno nei contratti le clausole elencate in allegato alla presente Intesa, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

La presente Intesa ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile anche tacitamente.

Bologna, 19 giugno 2018



*Prefettura di Bologna*



Azienda USL di Bologna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
IRCCS-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Azienda USL di Imola

## LE PARTI

Il Viceprefetto Vicario di Bologna i.s.v.

Adriana Cogode

Il Direttore Generale della Azienda USL di Bologna

Chiara Gibertoni

Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero-  
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi

Antonella Messori

Il Direttore Sanitario dell' IRCCS Istituto Ortopedico  
Rizzoli di Bologna con delega del Direttore Generale


Luca Bianciardi

Il Direttore Generale dell' Azienda USL di Imola

Andrea Rossi



*Prefettura di Bologna*



Azienda USL di Bologna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
IRCCS-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Azienda USL di Imola

## ALLEGATO

### CLAUSOLE CONTRATTUALI

#### Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

#### Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

#### Clausola n. 4


La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

#### Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli



*Prefettura di Bologna*



Azienda USL di Bologna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
IRCCS-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Azienda USL di Imola

artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

#### **Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

#### **Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.